

Pubblicato il 06/12/2019

N. 06137/2019 REG.PROV.CAU.
N. 09164/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9164 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

nei confronti

il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in

primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Alessandro Verrico e udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago;

Rilevato che nel caso di specie permane l'interesse del candidato al ricorso introduttivo del giudizio, atteso che lo stesso era risultato idoneo alla prova scritta con votazione pari a 9,00;

Ritenuto ad ogni modo che l'eccezione di inammissibilità del ricorso a causa della mancata previa notifica ad almeno un controinteressato merita un adeguato approfondimento nella fase di merito;

Considerato, quanto al *fumus*, che, in esito ad una delibazione propria della fase cautelare del giudizio, le censure dedotte dall'Amministrazione appellante hanno ad oggetto questioni controverse per l'esame delle quali risulta opportuno un approfondimento nella fase di merito, anche con riferimento ai profili di costituzionalità;

Ritenuto che, nella comparazione degli interessi coinvolti nel presente contenzioso, gli estremi di danno allegati dall'appellante appaiono, allo stato, recessivi a fronte degli interessi della parte appellata, atteso peraltro che l'udienza di merito del primo grado risulta già fissata in data 3 aprile 2020;

Nulla sulle spese di lite relative alla presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello cautelare n. 9164/2019.

Nulla sulle spese relative alla presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda

alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.